

SENTENZA C. COST. N.79 DEL 15 GENNAIO 2010

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	Decreto legge 25 marzo 2010, n.40 <i>(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda di particolari settori), nel testo anteriore alla conversione, operata con modificazioni dall'art.1, comma 1, della legge 22 maggio 2010, n.73.</i> <ul style="list-style-type: none">• Art. 4, commi 6,7 e 8.
MATERIA	<i>Porti e Aereoporti.</i>
LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none">• Artt.70,77,97 Cost.• Art. 117, terzo e quarto comma Cost.• Art.118 Cost.
RICORRENTE	Regione Emilia-Romagna
RESISTENTE	Stato

DECISIONE

La Corte **ha ritenuto**

- **inammissibili le questioni relative agli articoli 70 e 77, Cost., nel primo caso per assenza di adeguata motivazione, nel secondo caso per mancata indicazione delle ragioni che determinerebbero la lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione.**
- **infondata la questione prospettata in riferimento all'art.117, quarto comma, Cost., in quanto, pur rientrando la materia di "trasporto pubblico locale" nella competenza residuale della Regione, l'inserimento, con il consenso della Regione, della metropolitana di Parma nel Programma Infrastrutture Strategiche ha determinato la cosiddetta attrazione in sussidiarietà allo Stato sia delle funzioni amministrative in materia, sia di quelle legislative. Pertanto non è più possibile che la Regione rivendichi in materia la potestà legislativa residuale, trasferita allo Stato.**
- **Infondata la questione relativa alla presunta violazione dell'art.77 Cost., in quanto nella fattispecie non è riscontrabile la "evidente mancanza" dei presupposti della necessità ed urgenza a fondamento del Decreto legge in questione. Avendo il decreto-legge per titolo la "destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori" non è apparso irragionevole che sia stato ritenuto necessario ed urgente bloccare il proseguimento dell'erogazione dei fondi per le successive fasi di realizzazione dell'opera. La Corte ha rilevato che l'adozione dello strumento legislativo del Decreto-legge non ha comportato neppure la violazione del principio di leale collaborazione al cui rispetto è subordinato lo spostamento della competenza legislativa dalla Regione allo Stato per attrazione alla chiamata in sussidiarietà nell'esercizio della funzione amministrativa. Per la Corte le procedure collaborative non rilevano ai fini del sindacato di legittimità degli atti legislativi, salvo che la loro osservanza sia imposta direttamente dalla Costituzione e che nel caso di attrazione in sussidiarietà, la necessità di osservare le procedure collaborative che sfociano nell'intesa Stato e Regione, riguardi solo la fase di decisione e localizzazione dell'opera per dare validità allo spostamento della competenza legislativa ed amministrativa; la stessa intesa, uguale e contraria non è invece necessaria se lo Stato decide di revocare il proprio finanziamento, senza tuttavia impedire alla Regione di esercitare la sua competenza , legislativa e amministrativa, sul medesimo oggetto.**

**IMPATTO SULLA
RIPARTIZIONE
DELLE COMPETENZE
NORMATIVE**

Pur essendo la materia “porti e aeroporti civili” rimessa dall’art.117 alla competenza concorrente, trattandosi nel caso di specie di porti di rilevanza nazionale, si deve ritenere che la competenza legislativa sia attratta in sussidiarietà allo Stato (così la sentenza della Corte n. 303 del 2003) ed illegittima la norma impugnata nella parte in cui non prevede alcuna forma di leale collaborazione tra Stato e Regione: requisito di leale collaborazione che deve invece esistere per effetto della deroga alla competenza regionale.

Fermo restando in materia il potere dello Stato di istituire un Fondo per le infrastrutture portuali di rilevanza nazionale, si ribadisce che la ripartizione di tale fondo è subordinata al raggiungimento di un’intesa con la Conferenza Stato Regioni per i piani di riparto delle risorse allo scopo destinate.